




Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po

Ricognizione delle misure in Regione Veneto

Allegato 7.7 all'Elaborato 7



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale

**Versione del
24 Febbraio 2010**



Piano di Gestione

Ricognizione delle misure in Regione Veneto

Allegato 7.7 all'Elaborato 7

Versione	1
Data	Creazione: 2009-06-30 Modifica: 2010-03-15
Tipo	Relazione
Formato	Microsoft Word – dimensione: pagine 35
Identificatore	PdG_Po_All7.7_Elaborato7_100315
Lingua	it-IT
Gestione dei diritti	 CC-by-nc-sa

Metadata estratto da Dublin Core Standard ISO 15836



Indice

1.	Premessa	1
2.	Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 All. VII Dir. 2000/60/CE)	2
2.1.	Direttive di cui alla Parte A Allegato VI Direttiva 2000/60/CE	2
	Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (sarà abrogata dalla direttiva 2006/7/CE a decorrere dal 31/12/2014)	2
	Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (dal 31/12/2014 abrogherà la direttiva 76/160/CEE)	3
	Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi	4
	Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (ha abrogato e sostituito la direttiva 80/778/CEE)	5
	Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II)	6
	Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE – valutazione di impatto ambientale	7
	Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione	8
	Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/15/CE - trattamento acque reflue urbane	9
	Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari	10
	Direttiva 91/676/CEE sui nitrati	11
	Direttiva 92/43/CEE sugli habitat	12
	Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento che sostituisce la Direttiva 96/61/CE	13
2.2.	Altre Direttive comunitarie inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE	14
	Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	14
	Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	15
	Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento	16
	Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione	17
	Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	18
	Direttiva 98/8/CE sui biocidi	19
	Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	20
	Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica	21
	Direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE) -codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE successive modifiche	22
	Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque	23
	Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino	24

3.	Sintesi delle misure di cui ai punti da 7.2 a 7.11 All. VII della Dir. 2000/60/CE	25
	Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII Dir. 2000/60/CE)	25
	Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano (punto 7.3 All. VII Dir. 2000/60/CE)	26
	Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque (punto 7.4 All. VII Dir. 2000/60/CE)	27
	Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all'art. 11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)	28
	Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE – (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)	29
	Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII Dir. 2000/60/CE)	30
	Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico (punto 7.7 All. VII Dir. 2000/60/CE)	31
	Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali (punto 7.8 All. VII Dir. 2000/60/CE)	32
	Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII Dir. 2000/60/CE)	33
	Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati (punto 7.10 All. VII Dir. 2000/60/CE)	34
	Misure adottate per la protezione delle acque marino costiere (punto 7.11 All. VII Dir. 2000/60/CE)	35

1. Premessa

Nel presente Allegato sono riportate le misure attuate in Regione Veneto, ed in particolare:

- la sintesi delle misure, a scala regionale, necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 dell'Allegato VII della Dir. 2000/60/CE), distinte in:
 - direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI,
 - direttive non ricomprese nella Parte A dell'Allegato VI, ma comunque inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE;
- la sintesi delle misure, a scala regionale, di cui ai punti da 7.2 a 7.11 dell'Allegato VII della Dir. 2000/60/CE.

La redazione del presente allegato è a cura dell'Autorità di bacino del fiume Po, mentre i contenuti sono stati forniti dalla Regione Veneto.

2. Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 All. VII Dir. 2000/60/CE)

2.1. Direttive di cui alla Parte A Allegato VI Direttiva 2000/60/CE

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VENETO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (sarà abrogata dalla direttiva 2006/7/CE a decorrere dal 31/12/2014)			
	REGIONE DEL VENETO D.G.R. 23 gennaio 2004, n. 74 D.G.R. 20 giugno 2006, n. 1909 D.G.R. 19 dicembre 2006, n. 4022 Legge regionale n. 15 del 12 luglio 2007 Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto	REGIONE DEL VENETO D.G.R. 20 giugno 2006, n. 1909 D.G.R. 19 dicembre 2006, n. 4022 Legge regionale n. 15 del 12 luglio 2007 Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto	<p>Con tale delibera la Giunta regionale dà atto della necessità di attivare il monitoraggio sperimentale delle acque di balneazione, secondo la direttiva 2007/7/CE, necessario per le future attività di controllo istituzionale delle acque di balneazione una volta recepita la normativa europea.</p> <p>La deliberazione dispone la deroga del parametro "ossigeno disciolto" stabiliti dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 relativo alla qualità delle acque di balneazione. Contiene anche la richiesta alle competenti Autorità di Governo per l'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo.</p> <p>La legge reca interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina. La legge, all'art. 7, dispone che, a partire dal giorno 18 luglio 2007, per addivenire al giudizio di balneabilità delle acque da parte della Regione, non sia da considerare la valutazione del parametro di ossigeno disciolto di cui al DPR n. 470/82.</p> <p>La direttiva in argomento è stata recepita dagli artt. 9, 18, 24, 27 e 29. In particolare: L'art. 9, comma 6, prevede che le acque destinate alla balneazione debbano rispondere ai requisiti del D.P.R. n. 470/82. Prevede inoltre la progressiva attuazione del monitoraggio ai sensi della direttiva 2006/7/CE relativa alle acque di balneazione, affiancandolo inizialmente al monitoraggio effettuato ai sensi del D.P.R. n. 470/82. L'art. 18 individua, tra le cosiddette "zone omogenee di protezione" anche le zone costiere, stabilendo per esse appositi limiti di accettabilità delle acque reflue urbane, come stabilito dall'art. 24 e dall'Allegato A, tabelle 1 e 2. L'art. 27 disciplina gli scarichi di acque reflue urbane che possono condizionare la qualità delle acque destinate alla balneazione. In particolare il comma 1 impegna le AATO ad individuare gli impianti di potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti che scaricano entro una fascia di 10 km dalla linea di costa di zone di balneazione risultate non idonee per almeno due stagioni balneari consecutive negli ultimi tre anni, per il parametro di ossigeno disciolto. Per tali impianti devono essere definiti gli interventi per l'adeguamento ai limiti per il riutilizzo fissati dal D.M. 185/2003. Ai sensi del comma 3, se lo scarico del depuratore non è destinato al riutilizzo ma recapita in corpo idrico recettore afferente ad una zona balneabile per la quale la Regione chiede la deroga ai sensi del decreto legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, i limiti previsti dal D.M. 185/2003 devono essere rispettati almeno durante le stagioni balneari e per le annualità per le quali la regione chiede la deroga. L'art. 29 disciplina gli scarichi a mare di acque reflue urbane: definisce in particolare i limiti che devono essere rispettati, le modalità di individuazione dell'ubicazione delle scarico e le procedure di approvazione e verifica delle relative opere.</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VENETO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (dal 31/12/2014 abrogherà la direttiva 76/160/CEE)			
		Si veda scheda precedente.	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE
Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi				
	REGIONE DEL VENETO	REGIONE DEL VENETO		
	D.G.R. 30 dicembre 2003, n. 4360 D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 4526	D.G.R. 30 dicembre 2003, n. 4360 D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 4526	Con tali delibere la Regione Veneto ha provveduto all'implementazione del quadro conoscitivo di base dei SIC e ZPS, individuando le priorità di tutela in rapporto alle caratteristiche, alla distribuzione e allo stato di conservazione degli habitat e specie presenti nonché delineando in bozza il documento relativo agli obiettivi e alle stesse misure di conservazione.	
	D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241	D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241	Il decreto approva una prima revisione delle zone di protezione speciale europeo del 1989 quali Important Bird Areas nel Delta del Po (IBA 035) e nell'area tra Val Visdende e Canale di San Pietro (IBA 036).	
		D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180	La delibera, a seguito di apposite analisi e ricognizioni, approva l'aggiornamento della banca dati Natura 2000	
	D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180	D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371	La delibera approva il documento relativo alle misure di conservazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997, con la finalità di fornire anche indirizzi pratici per la redazione della Valutazione di Incidenza..	
	D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371		Il documento, in particolare, è formato: <ul style="list-style-type: none"> - da una relazione che illustra la metodologia applicata nell'individuazione delle misure di conservazione; - dalle misure di conservazione e dagli strumenti di indirizzo per la Valutazione di Incidenza per le ZPS del Veneto individuate con DPGR 18 maggio 2005, n. 241, ratificato dalla D.G.R. 7 giugno 2005, n. 1262, e con D.G.R. n. 1180 del 18 aprile 2006; - delle misure di carattere generale efficaci per tutte le ZPS, nonché dalle misure di conservazione relative alle zone di Protezione Speciale per le quali è stata individuata ed approvata la cartografia degli habitat e habitat di specie. 	
		D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173	La delibera adotta la "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE" e la "Guida metodologica alla valutazione di incidenza riferita a piani di tipo faunistico-venatorio".	
	D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173			
		D.G.R. 27 febbraio 2007, n. 441	La delibera approva la nuova definizione delle aree del Delta del Po costituente provvedimento di esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003.	
	D.G.R. 27 febbraio 2007, n. 441			
		D.G.R. 11 dicembre 2007, n. 4059	La delibera ha per oggetto l'istituzione di nuove zone di protezione speciale e l'individuazione di nuovi siti di importanza comunitaria nonché modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi comunitari derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE	
	D.G.R. 11 dicembre 2007, n. 4059			
		D.G.R. 28 dicembre 2007, n. 4572	La delibera individua i soggetti competenti alla redazione dei piani di gestione per le ZPS previsti dalla D.G.R. 2371/2006 e provvede alla relativa definizione degli impegni di spesa ed alla assegnazione dei contributi	
	D.G.R. 28 dicembre 2007, n. 4572			
		D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 4003	La delibera reca modifiche ai siti esistenti della Rete ecologica europea natura 2000, in ottemperanza degli obblighi comunitari derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE	
	D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 4003			
		D.G.R. 30 dicembre 2008, n. 4241	La delibera reca indicazioni operative per la redazione dei piani di gestione dei siti di rete Natura 2000. Individua in particolare le procedure di formazione e di approvazione dei predetti piani.	
	D.G.R. 30 dicembre 2008, n. 4241			

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE
Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (ha abrogato e sostituito la direttiva 80/778/CEE)				
	REGIONE DEL VENETO Piano di Tutela delle Acque del Veneto – Norme di attuazione	REGIONE DEL VENETO Piano di Tutela delle Acque del Veneto – Norme di attuazione	<p>La direttiva in argomento è stata recepita dall'art. 9.</p> <p>Il comma 4, in particolare, prevede che per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile deve essere mantenuta, ove esistente, la classificazione nelle categorie A1 e A2, definite dall'art. 80 del D.Lgs. 152/2006 e alla tabella 1/A dell'allegato 2 alla parte terza del medesimo decreto. Negli altri casi deve essere raggiunta la classificazione in categoria A2 entro il 31 dicembre 2015.</p> <p>In deroga a quanto sopra, il comma 5 prevede che anche dopo il 31 dicembre 2015 possono essere destinate alla produzione di acqua potabile le acque classificate in categoria A3, quando l'inserimento in tale categoria sia determinato dal solo parametro coliformi totali. In questo caso si possono adottare le filiere di trattamento previste per le acque superficiali di categoria A2.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VENETO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II)			

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE
Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE – valutazione di impatto ambientale				
	REGIONE DEL VENETO Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 D.G.R. 11 maggio 1999, n. 1624 D.G.R. 4 agosto 2000, n. 2569 D.G.R. 10 marzo 2003, n. 566 D.G.R. 8 agosto 2003, n. 2450 D.G.R. 5 marzo 2004, n. 527 D.G.R. 6 aprile 2004, n. 1000 D.G.R. 7 agosto 2007, n. 2649 D.G.R. 22 luglio 2008, n. 1998 D.G.R. 10 febbraio 2009, n. 308	REGIONE DEL VENETO Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 D.G.R. 11 maggio 1999, n. 1624 D.G.R. 4 agosto 2000, n. 2569 D.G.R. 10 marzo 2003, n. 566 D.G.R. 8 agosto 2003, n. 2450 D.G.R. 5 marzo 2004, n. 527 D.G.R. 6 aprile 2004, n. 1000 D.G.R. 7 agosto 2007, n. 2649 D.G.R. 22 luglio 2008, n. 1998 D.G.R. 10 febbraio 2009, n. 308	Con questa legge la Regione Veneto, in attuazione della direttiva 85/337/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, ha disciplinato le procedure di valutazione d'impatto ambientale. Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA. Specifiche tecniche e primi sussidi operativi all'elaborazione degli studi di impatto ambientale Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli studi di Impatto Ambientale per opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale La delibera ha per oggetto l'attuazione delle procedure di V.I.A. nell'ambito delle azioni di sistemazione idraulica. In tale contesto detta criteri generali e disposizioni La delibera reca indirizzi alle strutture regionali in ordine all'espletamento della procedura di V.I.A.. La delibera contiene la nuova definizione degli interventi idraulici non sottoposti a V.I.A.. La delibera, con riferimento al D.Lgs. 387/2003, alla L.R. 10/1999 ed al R.D. 1775/1933, fissa criteri e procedure per la sottoposizione a procedura VIA delle istanze di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico. La delibera ha per oggetto l'entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Procedure per la valutazione ambientale strategica" (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) La delibera reca disposizioni applicative del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale". La delibera adotta primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, con la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE
Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione				
	REGIONE DEL VENETO D.G.R. 6 giugno 1995, n. 3247 L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 338 D.G.R. n. 2241/2005, del 9 agosto 2005, così come modificata ed integrata dalle D.G.R. n. 907 del 18 marzo 2005 e D.G.R. n. 1269 del 7 giugno 2005 D.G.R. 10 febbraio 2009, n. 235	REGIONE DEL VENETO D.G.R. 6 giugno 1995, n. 3247 L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 338 D.G.R. n. 2241/2005, del 9 agosto 2005, così come modificata ed integrata dalle D.G.R. n. 907 del 18 marzo 2005 e D.G.R. n. 1269 del 7 giugno 2005 D.G.R. 10 febbraio 2009, n. 235	 La delibera, in recepimento dei contenuti del D.Lgs. 99/1992 disciplina l'utilizzo a fini agronomici dei fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi. In particolare, con tale provvedimento la Regione si dota di un apposito strumento regolamentare denominato Direttiva B – "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici" Con l'art. 6, comma 1, punto e), è riconfermata la delega alle Province della competenza, già trasferita con la L.R. n. 15 del 30 marzo 1995, per il rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici in conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia; l'autorizzazione non è richiesta per chi esercita il trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da propri pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni; Con questa direttiva la Giunta regionale aggiorna la direttiva B "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici" adottata nel 1995. La delibera ha per oggetto lo strumento regolamentare denominato DIRETTIVA B - "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici" già approvato con D.G.R. 3247/1995 ma necessitante di adeguamento in considerazione dell'evoluzione normativa intervenuta.. In particolare, sulla base anche degli esiti di un programma regionale di monitoraggio dei fanghi di depurazione effettuato da ARPAV, la delibera prevede la determinazione nei fanghi di depurazione destinati all'uso agricolo di ulteriori parametri rispetto a quelli specifici già previsti dal D.Lgs. 99/92, pur senza definire delle concentrazioni limite. La delibera disciplina l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici; disciplina altresì gli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica. La delibera reca modifiche al disposto della D.G.R. n. 2241/05 e D.G.R. n. 568/05 individuando, in particolare, alcuni valori limite di riferimento.	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE
Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/15/CE - trattamento acque reflue urbane				
	REGIONE DEL VENETO Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	REGIONE DEL VENETO Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	<p>Le misure di recepimento della Direttiva 91/271/CEE sono contenute negli artt. 12, 18-30, 32-34 e 36.</p> <p>In particolare:</p> <p>L'art. 12 individua le aree sensibili della Regione Veneto. Prevede inoltre che gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile sia direttamente che attraverso bacini scolanti nonché gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in aree sensibili direttamente, siano soggetti al rispetto di particolari prescrizioni e di limiti ridotti per Azoto e Fosforo; tali limiti e prescrizione sono dettagliatamente precisati nei successivi artt. 25 e 37.</p> <p>L'art. 18 mette in relazione i limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue con le caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, geologiche ed insediative del territorio regionale.</p> <p>L'art. 19 dispone l'aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento delle Acque agli obiettivi di qualità del Piano di tutela.</p> <p>L'art. 20 estende l'obbligo di realizzare reti fognarie, che già il D.Lgs. n. 152/2006 aveva stabilito per gli agglomerati con più di 2.000 A.E., anche a quelli di dimensioni inferiori.</p> <p>Tuttavia, nella priorità degli interventi, si ritiene che debbano essere privilegiati gli agglomerati di maggiori dimensioni (maggiori di 2000 A.E.), a maggiore impatto e già regolamentati dalla legge nazionale; invece la scadenza per gli agglomerati fino a 2000 A.E. è il 31/12/2014. E' possibile derogare dalla predetta disposizione qualora la valutazione del rapporto fra costi sostenuti e benefici ottenibili sia sfavorevole oppure qualora sussistano situazioni palesi di impossibilità tecnica, connesse alla conformazione del territorio ed alle sue caratteristiche geomorfologiche.</p> <p>L'art. 21 reca prescrizioni sui sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche: ammette in particolare che per le installazioni o edifici isolati non collettibili alla rete fognaria pubblica, e comunque per un numero di A.E. inferiore a 50, sia ammesso l'uso Vasche Imhoff.</p> <p>L'art. 22 reca disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 A.E; si individuano in particolare soglie di popolazione al di sotto delle quali è da ritenersi appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane.</p> <p>L'art. 23 reca disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2000 A.E.; per essi è previsto un trattamento secondario o un trattamento equivalente, eventualmente integrato da un bacino di fitodepurazione.</p> <p>L'art. 24 fissa i limiti allo scarico per le acque reflue urbane in funzione della potenzialità dell'impianto e del grado di protezione del territorio. Gli scarichi di impianti che ricadono nella zona di ricarica degli acquiferi devono, di norma, essere evitati.</p> <p>L'art. 25 disciplina gli scarichi di acque reflue nelle aree sensibili prevedendo adeguati limiti di emissione sul fosforo totale e sull'azoto totale.</p> <p>L'art. 26 detta disposizioni sulle modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane.</p> <p>L'art. 27 individua le iniziative da porre in atto sugli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane al precipuo scopo di proteggere le acque destinate alla balneazione.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE
Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari				
	<p>REGIONE DEL VENETO</p> <hr/> <p>Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione</p>	<p>REGIONE DEL VENETO</p> <hr/> <p>Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione</p>	<p>L'art. 14 designa le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. Impegna altresì la Giunta Regionale a predisporre programmi di controllo per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni d'impiego dei prodotti fitosanitari.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE
Direttiva 91/676/CEE sui nitrati				
	REGIONE DEL VENETO D.G.R. n. 2495 del 7 agosto 2006 D.G.R. n. 2439 del 7 agosto 2007 D.P.G.R. n. 308 del 10 novembre 2008 D.G.R. n. 5 del 20 gennaio 2009 Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	REGIONE DEL VENETO D.G.R. n. 2495 del 7 agosto 2006 D.G.R. n. 2439 del 7 agosto 2007 D.P.G.R. n. 308 del 10 novembre 2008 D.G.R. n. 5 del 20 gennaio 2009 Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	<p>La delibera, in recepimento del DM 7 aprile 2006, approva il documento recante "Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali (...) – Programma d'Azione regionale per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola"</p> <p>Le disposizioni contenute nel Titolo V della D.G.R. 2495/2006, (in seguito completata ed integrata dalla D.G.R. 2439/2007), regolamentano l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. 217/2006, nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola e sono volte in particolare a:</p> <p>a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;</p> <p>b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 1999;</p> <p>c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.</p> <p>La delibera riguarda l'approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.</p> <p>Il decreto, in recepimento della direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, proroga al 14 febbraio 2009 il termine per la presentazione alle Province della documentazione integrativa alle Comunicazioni, di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006.</p> <p>Il decreto, fissa il termine di scadenza per l'anno 2009 del divieto di spandimento.</p> <p>L'art. 13 delle Norme di attuazione del PTA della Regione Veneto designa le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Sono designate zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola i Comuni in provincia di Verona afferenti al Bacino del Po, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 24 luglio 2007, in seguito integrata dalla D.G.R. n. 2684 dell'11 settembre 2007. Lo stesso art. 13 prevede altresì che in tali zone debbano essere applicati i programmi di azione regionali obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 e le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE
Direttiva 92/43/CEE sugli habitat				
	REGIONE DEL VENETO D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1662 D.G.R. 06 agosto 2004, n. 2673 D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241 D.G.R. 7 giugno 2005, n. 1262 D.G.R. 13 dicembre 2005, n. 3873 D.G.R. del 30 dicembre 2005, n. 4441 D.G.R. del 14 marzo 2006, n. 740 D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180 D.G.R. del 27 luglio 2006, n. 2371 D.G.R. del 7 agosto 2006, n. 2702 D.G.R. del 10 ottobre 2006, n. 3173 D.G.R. del 27 febbraio 2007, n. 441 D.G.R. del 17 aprile 2007, n. 1066 D.G.R. del 11 dicembre 2007, n. 4059 D.G.R. del 28 dicembre 2007, n. 4572 D.G.R. del 16 dicembre 2008, n. 4003 D.G.R. del 30 dicembre 2008, n. 4240 D.G.R. del 30 dicembre 2008, n. 4241	REGIONE DEL VENETO D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1662 D.G.R. 06 agosto 2004, n. 2673 D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241 D.G.R. 7 giugno 2005, n. 1262 D.G.R. 13 dicembre 2005, n. 3873 D.G.R. del 30 dicembre 2005, n. 4441 D.G.R. del 14 marzo 2006, n. 740 D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180 D.G.R. del 27 luglio 2006, n. 2371 D.G.R. del 7 agosto 2006, n. 2702 D.G.R. del 10 ottobre 2006, n. 3173 D.G.R. del 27 febbraio 2007, n. 441 D.G.R. del 17 aprile 2007, n. 1066 D.G.R. del 11 dicembre 2007, n. 4059 D.G.R. del 28 dicembre 2007, n. 4572 D.G.R. del 16 dicembre 2008, n. 4003 D.G.R. del 30 dicembre 2008, n. 4240 D.G.R. del 30 dicembre 2008, n. 4241	La delibera adotta le disposizioni relative all'applicazione della normativa comunitaria e statale in ordine ai siti di importanza comunitaria ed alle zone di protezione speciale. Rete ecologica Natura 2000: Revisione Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) relativi alla Regione Biogeografica Continentale; Ridefinizione cartografica di S.I.C e Z.P.S. della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.). Provvedimento in esecuzione della sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C- 378/01. Ricognizione e revisione dati effettuata nell'ambito del progetto di cui alla D.G.R. n. 4360 del 30.12.2003 Ratifica decreti del Presidente della Giunta regionale. Articolo 6 della legge regionale n. 27/1973 Attività finalizzate alla semplificazione e snellimento delle procedure di attuazione della rete natura 2000. Manuale metodologico "Linee guida per cartografia, analisi, valutazione e gestione dei SIC. – Quadro descrittivo di 9 SIC pilota." - Approvazione Approvazione del primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche. Approvazione della Convenzione di collaborazione tra la Regione Veneto e il CINSIA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali Rete ecologica Natura 2000. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 31 gennaio 2006, n.192 Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997 Approvazione programma per il completamento della realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative Rete Natura 2000. Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01. Nuova definizione delle aree del Delta del Po Approvazione nuove Specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto. Modificazione D.G.R. 4441 del 30.12.2005 Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione di nuove Zone di Protezione Speciale, individuazione di nuovi Siti di Importanza Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati. La delibera individua nelle Province, nelle Comunità Montane e negli Enti gestori delle Aree Naturali protette i soggetti istituzionali cui affidare l'attività di redazione dei piani di gestione delle ZPS previste dalla D.G.R. 2371/2006. La delibera approva l'aggiornamento della banca dati Natura 2000 La delibera approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della rete natura 2000 del Veneto. La delibera approva l'elaborato concernente le "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000", nonché quello riguardante le disposizioni procedurali di formazione ed approvazione dei piani di gestione medesimi.	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE
Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento che sostituisce la Direttiva 96/61/CE				
	REGIONE DEL VENETO	REGIONE DEL VENETO		
	D.G.R. 20 marzo 2007, n. 668	D.G.R. 20 marzo 2007, n. 668	D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale – Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005	
	D.G.R. 22 maggio 2007, n. 1450	D.G.R. 22 maggio 2007, n. 1450	La delibera reca chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007	
	D.G.R. 7 agosto 2007, n. 2493	D.G.R. 7 agosto 2007, n. 2493	D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007	
	Legge regionale 16 agosto 2007, n. 26	Legge regionale 16 agosto 2007, n. 26	La legge ha per oggetto le procedure di rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale circa gli impianti nuovi e quelli esistenti.	
	D.G.R. 23 ottobre 2007, n. 3312	D.G.R. 23 ottobre 2007, n. 3312	D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 - L.R. 16 agosto 2007, n. 26. Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Ulteriori chiarimenti e integrazioni	
	D.G.R. 12 febbraio 2008, n. 205	D.G.R. 12 febbraio 2008, n. 205	D.Lgs n. 59/2005. Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Tipologie di impianti destinati all'allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell'allegato I del D.Lgs n. 59/2005, modifica della modulistica, approvata con D.G.R. n. 668 del 20 marzo 2007 per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti. Esclusione dalle informazioni di tipo climatologico, all. C4 scheda D, punto D1.	
	D.G.R. 9 dicembre 2008, n. 3826	D.G.R. 9 dicembre 2008, n. 3826	Primi criteri per l'individuazione delle tariffe da applicare alle istruttorie di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. D. lgs. n. 152/2006 s. m. ed .i., D. lgs. n. 59/2005 e D. M. 24 aprile 2008	

2.2. Altre Direttive comunitarie inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN <u>REGIONE VENETO</u>	DETTAGLI		LINK E NOTE												
Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)																
	<table border="1"> <tr><td>REGIONE DEL VENETO</td></tr> <tr><td>D.G.R. 5 luglio 1994, n. 3062</td></tr> <tr><td>D.G.R. 5 agosto 1997, n. 2894</td></tr> <tr><td>Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione</td></tr> </table>	REGIONE DEL VENETO	D.G.R. 5 luglio 1994, n. 3062	D.G.R. 5 agosto 1997, n. 2894	Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	<table border="1"> <tr><td>REGIONE DEL VENETO</td></tr> <tr><td>D.G.R. 5 luglio 1994, n. 3062</td></tr> <tr><td>D.G.R. 5 agosto 1997, n. 2894</td></tr> <tr><td>Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione</td></tr> </table>	REGIONE DEL VENETO	D.G.R. 5 luglio 1994, n. 3062	D.G.R. 5 agosto 1997, n. 2894	Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td>La delibera approva la prima designazione delle acque da sottoporre a tutela per la vita dei pesci</td></tr> <tr><td>La delibera approva la classifica le acque dolci superficiali delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza designate per la vita dei pesci</td></tr> <tr><td>L'art. 9 dispone che, per le acque a specifica destinazione, ivi comprese le acque dolci destinate alla vita dei pesci, debbano essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità di cui all'allegato 2 alla parte terza del D.lgs. 152/2006.</td></tr> </table>		La delibera approva la prima designazione delle acque da sottoporre a tutela per la vita dei pesci	La delibera approva la classifica le acque dolci superficiali delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza designate per la vita dei pesci	L'art. 9 dispone che, per le acque a specifica destinazione, ivi comprese le acque dolci destinate alla vita dei pesci, debbano essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità di cui all'allegato 2 alla parte terza del D.lgs. 152/2006.	
REGIONE DEL VENETO																
D.G.R. 5 luglio 1994, n. 3062																
D.G.R. 5 agosto 1997, n. 2894																
Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione																
REGIONE DEL VENETO																
D.G.R. 5 luglio 1994, n. 3062																
D.G.R. 5 agosto 1997, n. 2894																
Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione																
La delibera approva la prima designazione delle acque da sottoporre a tutela per la vita dei pesci																
La delibera approva la classifica le acque dolci superficiali delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza designate per la vita dei pesci																
L'art. 9 dispone che, per le acque a specifica destinazione, ivi comprese le acque dolci destinate alla vita dei pesci, debbano essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità di cui all'allegato 2 alla parte terza del D.lgs. 152/2006.																

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE
Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)				
	REGIONE DEL VENETO Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	REGIONE DEL VENETO Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	L'art. 10 disciplina il raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze pericolose. L'art. 11 individua gli adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose prevedendo in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di autocontrollo delle acque reflue a carico dei titolari degli stabilimenti che producono, trasformano o utilizzano sostanze pericolose. - rilavutazione, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose in impianti di depurazione di acque reflue urbane concesse in deroga ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006. 	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN <u>REGIONE VENETO</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento			

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN <u>REGIONE VENETO</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione			

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE									
Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)													
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="528 447 976 527">REGIONE DEL VENETO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 527 976 682">D.G.R. 1 ottobre 2004 n. 3053</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 682 976 762">Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione</td> </tr> </table>	REGIONE DEL VENETO	D.G.R. 1 ottobre 2004 n. 3053	Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1000 447 1362 510">REGIONE DEL VENETO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1000 510 1362 665">D.G.R. 1 ottobre 2004 n. 3053</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1000 665 1362 774">Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione</td> </tr> </table>	REGIONE DEL VENETO	D.G.R. 1 ottobre 2004 n. 3053	Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1386 447 2377 510"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1386 510 2377 665">La delibera, in attuazione del D.M. 6 novembre 2003, n. 367 relativo al controllo delle sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico, approva il progetto di monitoraggio delle sostanze pericolose, denominato I.S.PER.I.A. predisposto dall'ARPAV, dando mandato alla stessa agenzia di predisporre, al termine del progetto, un programma di monitoraggio a regime dei corpi idrici significativi regionali da attuare negli anni successivi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1386 665 2377 774">L'art. 10, nell'individuare gli standard di qualità delle acque superficiali, da conseguire entro il 31 dicembre 2008, fa riferimento alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. L'art. 11 descrive gli adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose.</td> </tr> </table>		La delibera, in attuazione del D.M. 6 novembre 2003, n. 367 relativo al controllo delle sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico, approva il progetto di monitoraggio delle sostanze pericolose, denominato I.S.PER.I.A. predisposto dall'ARPAV, dando mandato alla stessa agenzia di predisporre, al termine del progetto, un programma di monitoraggio a regime dei corpi idrici significativi regionali da attuare negli anni successivi.	L'art. 10, nell'individuare gli standard di qualità delle acque superficiali, da conseguire entro il 31 dicembre 2008, fa riferimento alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. L'art. 11 descrive gli adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose.	
REGIONE DEL VENETO													
D.G.R. 1 ottobre 2004 n. 3053													
Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione													
REGIONE DEL VENETO													
D.G.R. 1 ottobre 2004 n. 3053													
Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione													
La delibera, in attuazione del D.M. 6 novembre 2003, n. 367 relativo al controllo delle sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico, approva il progetto di monitoraggio delle sostanze pericolose, denominato I.S.PER.I.A. predisposto dall'ARPAV, dando mandato alla stessa agenzia di predisporre, al termine del progetto, un programma di monitoraggio a regime dei corpi idrici significativi regionali da attuare negli anni successivi.													
L'art. 10, nell'individuare gli standard di qualità delle acque superficiali, da conseguire entro il 31 dicembre 2008, fa riferimento alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. L'art. 11 descrive gli adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose.													

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN <u>REGIONE VENETO</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 98/8/CE sui biocidi			

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE									
Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)													
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="528 415 976 499">REGIONE DEL VENETO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 499 976 615">D.G.R. 2591 del 10 ottobre 2001</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 615 976 699">D.G.R. 4971 del 28 agosto 1992 D.G.R. 5335 del 25 novembre 1993</td> </tr> </table>	REGIONE DEL VENETO	D.G.R. 2591 del 10 ottobre 2001	D.G.R. 4971 del 28 agosto 1992 D.G.R. 5335 del 25 novembre 1993	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1000 415 1356 478">REGIONE DEL VENETO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1000 478 1356 615">D.G.R. 2591 del 10 ottobre 2001</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1000 615 1356 699">D.G.R. 4971 del 28 agosto 1992 D.G.R. 5335 del 25 novembre 1993</td> </tr> </table>	REGIONE DEL VENETO	D.G.R. 2591 del 10 ottobre 2001	D.G.R. 4971 del 28 agosto 1992 D.G.R. 5335 del 25 novembre 1993	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1380 415 2377 478"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1380 478 2377 615">Con tale delibera la Giunta regionale ha ripartito le competenze in materia di molluschicoltura tra A.R.P.A.V. e AULSS; in particolare, ai fini della verifica di rispondenza ai requisiti di qualità previsti nella tabella 1/C dell'allegato 2 al D.Lgs. 152/1999 le attività di monitoraggio specifico per il controllo delle acque destinate alla vita dei molluschi sono state affidate all'A.R.P.A.V.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1380 615 2377 699">Con tali delibere la Regione Veneto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 131/1992, effettua una prima designazione delle acque regionali destinate all'allevamento e/o raccolta dei molluschi bivalvi e gasteropodi</td> </tr> </table>		Con tale delibera la Giunta regionale ha ripartito le competenze in materia di molluschicoltura tra A.R.P.A.V. e AULSS; in particolare, ai fini della verifica di rispondenza ai requisiti di qualità previsti nella tabella 1/C dell'allegato 2 al D.Lgs. 152/1999 le attività di monitoraggio specifico per il controllo delle acque destinate alla vita dei molluschi sono state affidate all'A.R.P.A.V.	Con tali delibere la Regione Veneto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 131/1992, effettua una prima designazione delle acque regionali destinate all'allevamento e/o raccolta dei molluschi bivalvi e gasteropodi	
REGIONE DEL VENETO													
D.G.R. 2591 del 10 ottobre 2001													
D.G.R. 4971 del 28 agosto 1992 D.G.R. 5335 del 25 novembre 1993													
REGIONE DEL VENETO													
D.G.R. 2591 del 10 ottobre 2001													
D.G.R. 4971 del 28 agosto 1992 D.G.R. 5335 del 25 novembre 1993													
Con tale delibera la Giunta regionale ha ripartito le competenze in materia di molluschicoltura tra A.R.P.A.V. e AULSS; in particolare, ai fini della verifica di rispondenza ai requisiti di qualità previsti nella tabella 1/C dell'allegato 2 al D.Lgs. 152/1999 le attività di monitoraggio specifico per il controllo delle acque destinate alla vita dei molluschi sono state affidate all'A.R.P.A.V.													
Con tali delibere la Regione Veneto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 131/1992, effettua una prima designazione delle acque regionali destinate all'allevamento e/o raccolta dei molluschi bivalvi e gasteropodi													

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE
Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica				
	REGIONE DEL VENETO D.G.R. 2988 del 1-10-2004 D.G.R. 3262 del 24-10-2006 D.G.R. 3752 del 5-12-2006	REGIONE DEL VENETO D.G.R. 2988 del 1-10-2004 D.G.R. 3262 del 24-10-2006 D.G.R. 3752 del 5-12-2006	Le delibere recano indirizzi operativi sulla valutazione ambientale strategica, modulati sulla Direttiva 2001/42/CE	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE															
Direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE) -codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE successive modifiche																			
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="528 424 976 464">REGIONE DEL VENETO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 464 976 541">Deliberazione della Giunta n. 4067 del 30.12.2008</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 541 976 619">Deliberazione della Giunta n. 2166 del 11 luglio 2006</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 619 976 697">Deliberazione della Giunta n. 4552 del 29 Dicembre 2004</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 697 976 774">Deliberazione della Giunta n. 2922 del 03 ottobre 2003</td> </tr> </table>	REGIONE DEL VENETO	Deliberazione della Giunta n. 4067 del 30.12.2008	Deliberazione della Giunta n. 2166 del 11 luglio 2006	Deliberazione della Giunta n. 4552 del 29 Dicembre 2004	Deliberazione della Giunta n. 2922 del 03 ottobre 2003	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1000 424 1341 464">REGIONE DEL VENETO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1000 464 1341 541">Deliberazione della Giunta n. 4067 del 30.12.2008</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1000 541 1341 619">Deliberazione della Giunta n. 2166 del 11 luglio 2006</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1000 619 1341 697">Deliberazione della Giunta n. 4552 del 29 Dicembre 2004</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1000 697 1341 774">Deliberazione della Giunta n. 2922 del 03 ottobre 2003</td> </tr> </table>	REGIONE DEL VENETO	Deliberazione della Giunta n. 4067 del 30.12.2008	Deliberazione della Giunta n. 2166 del 11 luglio 2006	Deliberazione della Giunta n. 4552 del 29 Dicembre 2004	Deliberazione della Giunta n. 2922 del 03 ottobre 2003	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1365 424 2377 464"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1365 464 2377 619">La deliberazione istituisce, ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, l'Anagrafe dei Siti da Bonificare comprendente tutto il territorio regionale; per il territorio ricadente nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Porto Marghera, data la sua specificità, la delibera consente l'applicazione delle procedure anche informatiche già in atto da tempo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1365 619 2377 718">Primi indirizzi per la corretta applicazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale": parte IV, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati e parte V relativamente alle emissioni in atmosfera.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1365 718 2377 795">Emungimenti dalle falde inquinate per esigenze di messa in sicurezza di emergenza (D.M. 471/1999, art. 2, lettera f). Modalità organizzative regionali concernenti le relative comunicazioni.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1365 795 2377 873">D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - D.M. 25 ottobre 1999, n. 471. Definizione delle linee guida per il campionamento e l'analisi dei campioni dei siti inquinati. Protocollo operativo</td> </tr> </table>		La deliberazione istituisce, ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, l'Anagrafe dei Siti da Bonificare comprendente tutto il territorio regionale; per il territorio ricadente nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Porto Marghera, data la sua specificità, la delibera consente l'applicazione delle procedure anche informatiche già in atto da tempo	Primi indirizzi per la corretta applicazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale": parte IV, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati e parte V relativamente alle emissioni in atmosfera.	Emungimenti dalle falde inquinate per esigenze di messa in sicurezza di emergenza (D.M. 471/1999, art. 2, lettera f). Modalità organizzative regionali concernenti le relative comunicazioni.	D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - D.M. 25 ottobre 1999, n. 471. Definizione delle linee guida per il campionamento e l'analisi dei campioni dei siti inquinati. Protocollo operativo	
REGIONE DEL VENETO																			
Deliberazione della Giunta n. 4067 del 30.12.2008																			
Deliberazione della Giunta n. 2166 del 11 luglio 2006																			
Deliberazione della Giunta n. 4552 del 29 Dicembre 2004																			
Deliberazione della Giunta n. 2922 del 03 ottobre 2003																			
REGIONE DEL VENETO																			
Deliberazione della Giunta n. 4067 del 30.12.2008																			
Deliberazione della Giunta n. 2166 del 11 luglio 2006																			
Deliberazione della Giunta n. 4552 del 29 Dicembre 2004																			
Deliberazione della Giunta n. 2922 del 03 ottobre 2003																			
La deliberazione istituisce, ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, l'Anagrafe dei Siti da Bonificare comprendente tutto il territorio regionale; per il territorio ricadente nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Porto Marghera, data la sua specificità, la delibera consente l'applicazione delle procedure anche informatiche già in atto da tempo																			
Primi indirizzi per la corretta applicazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale": parte IV, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati e parte V relativamente alle emissioni in atmosfera.																			
Emungimenti dalle falde inquinate per esigenze di messa in sicurezza di emergenza (D.M. 471/1999, art. 2, lettera f). Modalità organizzative regionali concernenti le relative comunicazioni.																			
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - D.M. 25 ottobre 1999, n. 471. Definizione delle linee guida per il campionamento e l'analisi dei campioni dei siti inquinati. Protocollo operativo																			

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN <u>REGIONE VENETO</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque			

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN <u>REGIONE VENETO</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino			

3. Sintesi delle misure di cui ai punti da 7.2 a 7.11 All. VII della Dir. 2000/60/CE

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE
Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII Dir. 2000/60/CE)				
	REGIONE DEL VENETO Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5	REGIONE DEL VENETO Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5	<p>La legge, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" individua gli ambiti territoriali ottimali, disciplina le forme ed i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi ed i soggetti gestori dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione e rigenerazione delle acque reflue, al fine dell'istituzione e dell'organizzazione dei servizi idrici integrati.</p> <p>L'art. 12, in particolare, detta disposizioni sulla determinazione della tariffa da parte dell'Autorità d'ambito nonché sui criteri di articolazione della medesima allo scopo di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti e per perseguire il risparmio e razionale utilizzo della risorsa.</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE
Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano (punto 7.3 All. VII Dir. 2000/60/CE)				
	<p>REGIONE DEL VENETO</p> <p>Piano di Tutela delle Acque del Veneto – Norme di attuazione</p>	<p>REGIONE DEL VENETO</p> <p>Piano di Tutela delle Acque del Veneto – Norme di attuazione</p>	<p>L'art. 15 ha per oggetto la tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla Giunta regionale è demandato il compito di emanare specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee; - alle AATO è demandato il compito di provvedere all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta ed allargata; - alla Giunta regionale è demandato il compito di individuare le aree di alimentazione delle principali emergenze naturali ed artificiali della falda e le zone di riserva d'acqua strategiche ai fini del consumo umano, stabilendo gli eventuali vincoli e restrizioni d'uso del territorio. <p>L'art. 16 riporta vincoli e restrizioni d'uso del territorio da applicarsi alle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.</p> <p>L'art. 40 dispone azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee.</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE <u>VENETO</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque (punto 7.4 All. VII Dir. 2000/60/CE)			

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE <u>VENETO</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all'art. 11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)			

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE					
Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE - (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)									
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="528 457 917 499">REGIONE DEL VENETO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 499 917 569">Piano di tutela delle acque della Regione Veneto - Norme di attuazione</td> </tr> </table>	REGIONE DEL VENETO	Piano di tutela delle acque della Regione Veneto - Norme di attuazione	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="934 457 1308 499">REGIONE DEL VENETO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="934 499 1308 615">Piano di tutela delle acque della Regione Veneto - Norme di attuazione</td> </tr> </table>	REGIONE DEL VENETO	Piano di tutela delle acque della Regione Veneto - Norme di attuazione	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1326 457 2418 615">L'art. 17, in attuazione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, impegna la Giunta regionale, sentite le competenti Autorità di bacino, a definire indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi nelle fasce fluviali</td> </tr> </table>	L'art. 17, in attuazione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, impegna la Giunta regionale, sentite le competenti Autorità di bacino, a definire indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi nelle fasce fluviali	
REGIONE DEL VENETO									
Piano di tutela delle acque della Regione Veneto - Norme di attuazione									
REGIONE DEL VENETO									
Piano di tutela delle acque della Regione Veneto - Norme di attuazione									
L'art. 17, in attuazione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, impegna la Giunta regionale, sentite le competenti Autorità di bacino, a definire indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi nelle fasce fluviali									

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE <u>VENETO</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII Dir. 2000/60/CE)			

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE
Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico (punto 7.7 All. VII Dir. 2000/60/CE)				
	REGIONE DEL VENETO Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	REGIONE DEL VENETO Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	L'art. 11 individua gli adempimenti da porre a carico dei titolari di stabilimenti che producono, trasformano o utilizzano sostanze pericolose nonché delle autorità competenti, finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose. In estrema sintesi le misure previste sono: <ul style="list-style-type: none"> - l'autocontrollo da parte dei titolari degli stabilimenti delle proprie acque reflue; - l'individuazione, da parte dell'autorità competente, di misure a carico dei titolari degli stabilimenti per i quali sia accertata la presenza di sostanze pericolose allo scarico; - la rivalutazione delle autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose. 	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE <u>VENETO</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali (punto 7.8 All. VII Dir. 2000/60/CE)			

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE <u>VENETO</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII Dir. 2000/60/CE)			

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE
Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati (punto 7.10 All. VII Dir. 2000/60/CE)				
		REGIONE DEL VENETO		
		<u>Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici</u>		
		Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	L'art. 17 prevede che la Giunta regionale emani appositi indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei fiumi, laghi, stagni e lagune.	
		<u>Deflusso minimo vitale</u>		
		Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	L'art. 42 prescrive che l'esercizio delle derivazioni d'acqua da corpi idrici superficiali del territorio regionale sia tale da garantire un valore minimo della portata in alveo, nelle immediate vicinanze a valle delle derivazioni stesse, non inferiore al valore del deflusso minimo vitale. In tal senso sono confermate, per il bacino del Po le determinazioni assunte al riguardo dall'Autorità di bacino del fiume Po.	
		<u>Tutela quantitativa delle acque</u>		
		Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	L'art. 45 prevede che, al fine di conseguire il riequilibrio del bilancio idrico, la Giunta regionale promuova la raccolta organica delle principali caratteristiche di tutte le derivazioni in atto. L'articolo in argomento impegna inoltre la Giunta regionale ad individuare i corpi idrici sui quali avviare prioritariamente l'azione di riequilibrio del bilancio idrico, tenuto conto della sofferenza quantitativa del corpo idrico, delle condizioni ambientali locali e della rilevanza delle utilizzazioni. La Giunta regionale può procedere alla revisione delle utilizzazioni in atto, in modo da assicurare comunque, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo. L'art. 40 dispone limitazioni e vincoli al rilascio di derivazioni di acque sotterranee ricadenti nelle "aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi". Prevede inoltre (comma 2) che nella zona di ricarica degli acquiferi i titolari delle derivazioni con portata media o superiore a 50 l/s debbano realizzare sistemi in grado di favorire la ricarica della falda. Ulteriori indicazioni di carattere generale riguardano: la congruità tra le portate e/o volumi richiesti con le necessità dichiarate; le istanze di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'art. 4 del R.D. 1775/1933; la realizzazione di pozzi per uso domestico; le modalità di progettazione, realizzazione, manutenzione e chiusura dei pozzi.	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE VENETO	DETTAGLI		LINK E NOTE
Misure adottate per la protezione delle acque marino costiere (punto 7.11 All. VII Dir. 2000/60/CE)				
	<p>REGIONE DEL VENETO</p> <p>Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione</p>	<p>REGIONE DEL VENETO</p> <p>Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione</p>	<p>Numerose misure individuate dalle norme di attuazione sono finalizzate a prevenire i fenomeni di eutrofizzazione delle acque marine.</p> <p>Si ricorda in particolare l'individuazione delle aree sensibili (art. 12) ed i limiti di azoto e fosforo imposti agli scarichi di acque reflue recapitanti in aree sensibili (art. 25).</p> <p>Per quanto invece riguarda l'azione di contenimento microbiologico delle acque costiere, il Piano di tutela impone l'attivazione della disinfezione obbligatoria almeno per il periodo di campionamento e analisi delle acque destinate alla balneazione, per tutti gli impianti di depurazione di potenzialità pari o superiore a 10.000 AE situati ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dalla costa, misurati lungo il corso d'acqua, per tutti i corsi d'acqua (art. 23).</p>	



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it